

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

12 Giugno 2022

- note sulla tempistica delle diverse operazioni e sui relativi adempimenti -

1. SOTTOSCRIZIONE DELLE LISTE

Per la valida presentazione di una lista è obbligatorio (nei Comuni superiori a 999 abitanti) raccogliere un certo numero di sottoscrizioni, che devono essere debitamente autenticate da una delle seguenti figure: Notaio; Giudice di pace; Cancelliere di Tribunale; Sindaco; Sindaco Metropolitan; Assessore comunale; Consigliere comunale o metropolitan. L'Assessore e il Consigliere comunale che intendano autenticare le sottoscrizioni devono preventivamente darne comunicazione al Sindaco. Analogamente, il Consigliere Metropolitan deve darne comunicazione al Sindaco Metropolitan.

Popolazione del Comune	NUMERO DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI	
	Numero minimo	Numero massimo
Da 1.000 a 2.000	25	50
Da 2.001 a 5.000	30	60
Da 5.001 a 10.000	60	120
Da 10.001 a 20.000	100	200
Da 20.001 a 40.000	175	350
Da 40.001 a 100.000	200	400
Da 100.001 a 500.000	350	700
Da 500.001 a 1.000.000	500	1.000
Da 1.000.001 in poi	1.000	1.500

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - PRIMO TURNO

Martedì 14 dicembre 2021	Dal 180° giorno antecedente la votazione
Inizio del periodo in cui è possibile raccogliere le firme a sostegno delle candidature di lista e alla carica di Sindaco.	
Lunedì 14 Marzo 2022	Dal 90° giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchiostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi di affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali allestimenti e servizi connessi a manifestazioni che siano commissionati dai Partiti e dai Movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati, si applica l'aliquota IVA del 4% [Art. 18 L. 515/1993 così come modificato dalla L. 90/2004]. NOTA BENE: Il nominativo del Committente responsabile <u>deve</u> essere riportato su tutto il materiale di propaganda. Il Committente responsabile è colui che ordina la pubblicazione, affissione e diffusione del materiale elettorale di una lista o candidato, e che ne ha la responsabilità anche in ordine penale. 	
31 marzo 2022	Dal giorno successivo all'indizione delle elezioni
<p>Nomina del Mandatario elettorale (si veda a riguardo anche il punto 7. del presente scadenziario):</p> <ul style="list-style-type: none"> I candidati che ricevono fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale o spendono più di 2.500 euro hanno l'obbligo di designare un mandatario elettorale. Il candidato alla carica di Sindaco o Consigliere comunale <u>deve</u> dichiarare al Collegio di Garanzia elettorale costituito presso la Corte d'Appello del capoluogo di Regione, <u>per iscritto e su apposito modulo</u>, il nominativo del Mandatario elettorale che ha designato. Sono soggetti all'<u>obbligo di rendicontazione</u> delle spese elettorali <u>sia</u> i candidati <u>sia</u> i partiti, i movimenti politici e le liste civiche (questi ultimi al Presidente del Consiglio comunale e alla Corte dei Conti). Il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali comporta <u>sanzioni amministrative pecuniarie</u> da € 50.000 a € 500.000 [Art. 7 comma 6 L. 515/1993 così come modificato dalla L. 90/2004]. 	

Giovedì 28 aprile 2022	45° giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pubblicazione, a cura del Sindaco, del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. ▪ Da questa data possono essere richiesti, da parte dei partiti, movimenti politici, liste e candidati, nel rispetto delle singole norme comunali, gli elenchi dei nominativi contenuti nelle liste elettorali. 	

Venerdì 13 maggio 2022	30° giorno antecedente la votazione
<p>Data a decorrere dalla quale ha inizio la propaganda elettorale.</p> <p>Ore 8.00 (fino alle ore 20.00) - Inizio della presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale (alla Segreteria del Comune).</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della Provincia. ▪ Inizio del divieto delle seguenti forme di propaganda: <ul style="list-style-type: none"> • Propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive. • Propaganda luminosa o figurativa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni e i drappi (incluse le insegne indicanti le sedi dei partiti). • Propaganda luminosa mobile. • Lancio o getto di volantini. • Utilizzo di altoparlanti su mezzi mobili (fuori dei casi disciplinati). ▪ Non rientrano nel divieto: <ul style="list-style-type: none"> • Gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi (o interventi comunque denominati). • Le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste partecipanti alla consultazione. • Le pubblicazioni di presentazione dei rispettivi programmi elettorali. • L'affissione di stampati o giornali murali, che tuttavia <u>deve</u> essere preventivamente autorizzata, <u>solo se</u> nelle bacheche, meglio se presso le sedi di Partito o le eventuali sedi di liste civiche che abbiano preventivamente segnalato la loro esistenza e il loro indirizzo al Comando di Polizia Locale. • L'affissione negli appositi spazi assegnati di manifesti. Detti spazi non possono essere ceduti né si possono scambiare le superfici assegnate. ▪ Si ricorda che <u>non</u> sono più previsti spazi di affissione per i cosiddetti "fiancheggiatori". 	

Sabato 14 maggio 2022	29° giorno antecedente la votazione
<p>Ore 12.00 (a partire dalle ore 8.00) - Termine per la presentazione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste di candidati per l'elezione del Consiglio comunale (alla Segreteria del Comune).</p>	

Mercoledì 18 Maggio	Dal 25° giorno antecedente la votazione al 20° giorno antecedente la votazione
Lunedì 23 maggio	
<p>Sorteggio, da parte della Commissione elettorale comunale riunita in pubblica adunanza, alla presenza – se designati – dei rappresentanti di lista e dei rappresentanti di candidato della prima sezione del Comune, del numero di nominativi compresi nell'albo degli scrutatori di cui all'art. 1 della legge 95/1989, pari al numero di quelli occorrenti per la costituzione degli Uffici elettorali di sezione.</p>	

Entro sabato 28 maggio	15° giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Sindaco (o il Commissario incaricato della provvisoria amministrazione) notifica, per mezzo di un ufficiale giudiziario (o messo comunale) l'avvenuta nomina a coloro che sono stati sorteggiati scrutatori di seggio elettorale. ▪ Entro 48 ore dalla notifica della suddetta nomina, i sorteggiati devono comunicare l'eventuale grave impedimento al Sindaco (o al Commissario) che, a loro volta, provvedono a sostituire gli impediti. 	

Entro giovedì 09 giugno	3° giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Il Sindaco (o il Commissario) notificano agli interessati, l'avvenuta nomina, mediante sorteggio, a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento. ▪ Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati in luoghi di cura e i detenuti aventi diritto al voto devono far pervenire, al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza o nel luogo di detenzione. 	

Venerdì 10 giugno	Dal 2° giorno antecedente la votazione al giorno della votazione compreso
Domenica 12	
<ul style="list-style-type: none"> Periodo durante il quale gli Uffici comunali restano aperti anche nei giorni festivi, dalle ore 09.00 alle ore 18.00 (e nei giorni della votazione, domenica, dalle ore 07.00 sino alle ore 23.00 lunedì, dalle ore 07:00 sino alle ore 15:00) per il compimento delle operazioni relative al rilascio dei certificati elettorali non consegnati a domicilio e dei duplicati. 	

Venerdì 10 giugno	2° giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> Ore 24.00 - Inizio del divieto di effettuare: <ul style="list-style-type: none"> I comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La nuova affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale. La diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. Presentazione al Segretario comunale degli atti di designazione dei rappresentanti di lista per le elezioni comunali presso i singoli seggi elettorali (decorso il termine anzidetto, la designazione può essere comunicata ai Presidenti degli Uffici elettorali, purché prima dell'inizio delle operazioni di votazione, come specificato nel punto successivo). Detti rappresentanti di lista rimangono in carica <u>anche</u> per l'eventuale turno di ballottaggio. La designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi (le singole sezioni elettorali) va effettuata: <ul style="list-style-type: none"> Il venerdì antecedente la votazione (al Segretario comunale); Il sabato pomeriggio durante le operazioni di insediamento del seggio (al Presidente del seggio). La domenica mattina, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto (sempre al Presidente del seggio) ovvero prima delle ore 7.00 	

Sabato 11 giugno	Giorno antecedente la votazione
<ul style="list-style-type: none"> Silenzio elettorale. È vietato effettuare: <ul style="list-style-type: none"> I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La nuova affissione di stampati, giornali murali o altri, e di manifesti di propaganda elettorale. La diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. Insediamento dei seggi elettorali. 	

Domenica 12 giugno	Giorni di votazione
IMPORTANTE - SI VOTA SOLO NELLA GIORNATA DI DOMENICA 12 GIUGNO	
<ul style="list-style-type: none"> Domenica Ore 7.00: Inizio delle operazioni di voto (entro tale orario deve essere avvenuta la consegna ai Presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi dei ricoverati e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cure o nel luogo di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali). Continuano ad essere vietati: <ul style="list-style-type: none"> I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. La nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale. La diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. Ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. Ore 23.00: Conclusione delle operazioni di voto. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede elettorali, che devono essere condotte senza alcuna interruzione. 	

2. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - EVENTUALE SECONDO TURNO

Lunedì 13 giugno	Dal 1° giorno successivo al primo turno al giorno antecedente l'eventuale ballottaggio
Sabato 25 giugno	
Periodo che intercorre tra il primo turno e l'eventuale ballottaggio: si fa riferimento alle scadenze relative al primo turno.	

Entro domenica 19 giugno	7° giorno successivo alla votazione del primo turno
I candidati alla carica di Sindaco ammessi all'eventuale turno di ballottaggio hanno la facoltà di dichiarare il collegamento con ulteriori liste di candidati rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Detta dichiarazione <u>ha efficacia soltanto</u> se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.	

Domenica 26 giugno	Giorni di votazione
IMPORTANTE - SI VOTA SOLO NELLA GIORNATE DI DOMENICA 26 GIUGNO	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ore 7.00: Inizio delle operazioni di voto (entro tale orario deve essere avvenuta la consegna ai Presidenti dei seggi elettorali, a cura dei Sindaci, del materiale occorrente per la votazione, nonché degli elenchi dei ricoverati e dei detenuti aventi diritto al voto che hanno ottenuto l'autorizzazione a votare nei luoghi di cure o nel luogo di detenzione e degli altri elenchi previsti dalle istruzioni ministeriali). Continuano ad essere vietati: <ul style="list-style-type: none"> • I comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. • La nuova affissione di stampati, giornali murali od altri, e di manifesti di propaganda elettorale. • La diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale. • Ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall'ingresso delle sezioni elettorali. ▪ Ore 23.00: Conclusione delle operazioni di voto. ▪ lunedì Ore 07 apertura seggi ▪ Ore 15:00 Conclusione delle operazioni di voto. Il Presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede elettorali, che devono essere condotte senza alcuna interruzione. 	

3. CONSIGLIERI DA ELEGGERE, ASSESSORI DA NOMINARE E QUOTE PARITÀ DI GENERE

Si ricorda che le leggi 42/2010 e 148/2011 hanno stabilito la riduzione dei Consiglieri e degli Assessori comunali prevista dalla precedente normativa, e che detta riduzione è poi stata riformulata dal DDL Delrio, alla luce del quale indichiamo nella tabella di seguito sia i numeri minimo/massimo di candidature sia le quote della parità di genere, ai fini della presentazione delle Liste. Si ricorda inoltre che **il sopra detto DDL Delrio prevede che:**

a) Nei Comuni con popolazione inferiore ai 3mila abitanti:

- Il divieto di rielezione del Sindaco per un terzo mandato non si applica;
- Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la presenza dei due sessi, senza l'obbligo di rispettare particolari quote di genere.
- Nella formazione delle Giunte non sono previste quote di genere da rispettare.
- L'elettore esprime una sola preferenza.

b) Nei Comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti:

- Nelle liste dei candidati deve essere assicurata la presenza dei due sessi, senza l'obbligo di rispettare particolari quote di genere.
- Nelle Giunte nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
- L'elettore esprime una sola preferenza.

N.B. Corte costituzionale del 10 marzo 2022, n. 62 prevede parità dei generi anche nei comuni sotto i 5000 abitanti

c) Nei Comuni con popolazione da 5.001 a 15.000 abitanti:

- Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 del totale dei candidati.
- Nelle Giunte nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
- L'elettore esprime non più di due preferenze, e nel caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

d) Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti:

- Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura superiore ai 2/3 del totale dei candidati.
- Nelle Giunte nessuno dei due sessi potrà essere rappresentato in misura inferiore al 40%.
- L'elettore esprime non più di due preferenze, e nel caso esse devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza espressa.

NOTA BENE:

Per tutti i Comuni con popolazione inferiore ai 15mila abitanti:

- a) Qualora sia stata presentata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista stessa e il Sindaco a essa collegato. In tal caso, affinché l'elezione sia valida la lista deve aver riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti deve essere stato non inferiore al 50% degli elettori iscritti nelle liste elettorali. Se tali percentuali non vengono raggiunte, l'elezione è nulla.
- b) Gli Assessori nominati dal Sindaco possono essere – se ciò è previsto dallo Statuto Comunale – anche esterni.

- c) Per il numero di Assessori indicato nella seguente tabella* si ricorda che le Giunte devono rispettare le quote di parità di genere 40%-60% (a esclusione dei Comuni fino a 3.000 abitanti). Salvo diversa normativa prevista dagli Statuti comunali deve in ogni caso essere garantita la presenza di entrambi i sessi.

Fasce abitanti	Num. min. cand.	Num. max cand.	Tot. Cons. da eleggere	Quote gen. 2/3-Min.	Quote gen. 1/3-Min.	Quote gen. 2/3-Max	Quote gen. 1/3-Max	Num. max Assess.	Quote Assess. 40%	Quote Assess. 60%
Sup. 1.000.000	32	48	48	21	11	32	16	12	5	7
Sup. 500.000	27	40	40	18	9	26	14	11	5	6
Sup. 250.000	24	36	36	16	8	24	12	10	4	6
Sup. 100.000	21	32	32	14	7	21	11	9	4	5
Sup. 30.000	16	24	24	10	6	16	8	7	3	4
Sup. 15.000	11	16	16	7	4	10	6	5	2	3
Sup. 10.000	12	16	16	8	4	10	6	5	2	3
Sup. 5.000	9	12	12	6	3	8	4	4	2	2
Sup. 3.000	9	12	12	-	-	-	-			
Fino a 3.000	7	10	10	-	-	-	-		-	-

N.B. Corte costituzionale del 10 marzo 2022, n. 62 prevede parità dei generi anche nei comuni sotto i 5000 abitanti

NOTA BENE:

- Tra i Comuni superiori ai 100mila abitanti vanno inclusi anche i Comuni capoluogo seppure con popolazione inferiore.
- Per quanto concerne invece la **compilazione dei moduli di accettazione di candidatura**, si ricorda che:
 - Il nome del candidato deve essere riportato esattamente come nel certificato di iscrizione nelle liste elettorali;
 - Nell'accettazione il candidato/a, qualora lo desideri, può indicare il nome - o il soprannome - con cui è maggiormente conosciuto (aggiungendo al nome completo la formula "detto", etc.);
 - Sempre nell'accettazione la candidata che lo desideri può aggiungere il cognome del marito.

4. DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO CON LE LISTE

Nei Comuni superiori ai 15mila abitanti il candidato Sindaco deve presentare, oltre all'accettazione di candidatura contenente l'attestazione dell'insussistenza delle condizioni di incandidabilità di cui al successivo punto 5., la dichiarazione di collegamento con la/le lista/e presentate per l'elezione del Consiglio comunale.

5. NORME SULLE CONDIZIONI DI INCANDIDABILITÀ

Tutti i candidati, a ogni livello, devono firmare la dichiarazione di accettazione della candidatura nella quale deve essere contenuta anche la dichiarazione sostitutiva in cui si attesta che il candidato non si trova in alcuna delle condizioni di incandidabilità previste dalla legge [Artt. 10 e 12 del decreto legislativo n. 235/2012].

6. NORME SUL BILANCIO E SULLA RENDICONTAZIONE DELLE SPESE ELETTORALI

- Nei Comuni con popolazione superiore ai 50mila abitanti deve essere presentato, insieme a liste e candidature, anche un bilancio preventivo di spesa (nei Comuni tra i 15mila e i 50mila abitanti solo se previsto dai rispettivi Statuti comunali).
- I limiti di spesa sono i seguenti (tenere conto del fatto che le spese di ciascun Partito, Movimento o Lista non possono superare la somma di € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali):
 - Comuni tra 15mila e 100mila abitanti:** Candidato Sindaco € 25.000,00 più € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Candidato Consigliere € 5.000,00 più € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
 - Comuni tra 100mila e 500mila abitanti:** Candidato Sindaco € 125.000,00 più € 1,00 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Candidato Consigliere € 12.500,00 più € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
 - Comuni sopra i 500mila abitanti:** Candidato Sindaco € 250.000,00 più € 0,90 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali. Candidato Consigliere € 25.000,00 più € 0,05 per ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali.
- A qualunque cifra ammonti la spesa ipotizzata (anche se inferiore a € 2.500,00) nei Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti (dal giorno successivo a quello di indizione delle elezioni) coloro che intendono candidarsi possono raccogliere fondi per il finanziamento della propria campagna elettorale solo per il tramite di un Mandatario elettorale. Per tale adempimento il candidato alla carica di Sindaco o di Consigliere comunale dichiara per iscritto al Collegio di Garanzia elettorale, costituito presso la Corte d'Appello del Capoluogo di Regione, il nominativo del Mandatario elettorale che ha designato.
- Nessun candidato che abbia l'obbligo di nomina del Mandatario di cui al precedente punto "c" può designare alla raccolta dei fondi più di un Mandatario, il quale a propria volta non può assumere l'incarico per più di un candidato.

* In merito si vedano il d. lgs. 267/2000, la legge 42/2010 e la legge 7 aprile 2014 n. 56 come modificata con O.d.G. del 31 luglio 2014 (9/2486-AR/5).

- e) Il periodo della campagna elettorale in cui vige l'obbligo di rendicontazione si intende iniziato il giorno della convocazione dei comizi elettorali e concluso il giorno precedente la votazione.
- f) Nei Comuni superiori ai 15mila abitanti **le spese elettorali devono essere rendicontate:**
- I candidati, sia quelli risultati eletti sia i non eletti, che spendono meno di € 2.500,00 avvalendosi di denaro proprio **devono** presentare la rendicontazione al Collegio regionale di Garanzia Elettorale (Corte d'Appello di Milano) allegando tutta la relativa documentazione, cioè **entro tre mesi** dalla data di proclamazione degli eletti (che avviene nella prima riunione del Consiglio comunale).
 - Tale obbligo è valido **anche** per i candidati, sia quelli risultati eletti sia i non eletti, che **non sostengono spese**: la rendicontazione in questo caso riporterà la cifra "zero" e va parimenti depositata presso il Collegio regionale di Garanzia Elettorale, cioè **entro tre mesi** dalla data della sopra citata proclamazione.
 - I candidati risultati eletti che spendono più di € 2.500,00 hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione e tutta la documentazione allegata **sia** al Collegio regionale di Garanzia Elettorale **sia** al Presidente del Consiglio comunale, cioè **entro tre mesi** dalla data di proclamazione.
 - I candidati risultati non eletti che spendono più di € 2.500,00 hanno l'obbligo di presentare la rendicontazione e tutta la documentazione allegata **al solo** Collegio regionale di Garanzia Elettorale, cioè **entro tre mesi** dalla data di proclamazione.
 - I partiti, movimenti politici o liste civiche dovranno presentare la rendicontazione delle spese, nella forma prevista dalla legge, **entro 45 giorni** dalla data di insediamento del Consiglio comunale, cioè **sia** al Presidente del Consiglio stesso **sia** alla sezione territoriale della Corte dei Conti.
 - Il mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali comporta pesanti sanzioni amministrative pecuniarie oltre, per gli eletti, alla decadenza dalla carica.

7. ULTERIORI NOTE UTILI

- a) Nei 90 giorni antecedenti le elezioni (quindi a partire dal 14 marzo 2022) si applica l'**aliquota IVA agevolata al 4%** per i seguenti materiali attinenti alla campagna elettorale, commissionati da partiti, Movimenti politici, liste di candidati e singoli candidati:
- Tutto il materiale tipografico (inclusi carta e inchiostri);
 - Acquisto di spazi di affissione e/o comunicazione politica, inclusi i messaggi politico-elettorali, su quotidiani, periodici, radio e tv;
 - Affitto di locali per eventi politico-elettorali;
 - Allestimento di servizi per manifestazioni politico-elettorali.
- Va ricordato inoltre che per usufruire dell'aliquota IVA agevolata al 4% i Partiti, i Movimenti politici, le liste e/o i candidati **devono** presentare richiesta scritta alle Società (o ditte, o imprese, etc.) erogatrici dei servizi.
- b) Per quanto concerne la **propaganda elettorale** si ricorda che:
- Sino al 30mo giorno antecedente le elezioni le forme di propaganda "figurativa", a carattere fisso e in luogo pubblico, sono consentite. Detta propaganda viene automaticamente rimossa a partire dal 30mo giorno antecedente le elezioni.
 - L'apertura di sedi specificamente "elettorali" di partiti, Movimenti, liste e candidati deve essere sempre notificata alla Polizia locale o all'Amministrazione entro il 30mo giorno antecedente le votazioni.
 - Dal 30mo giorno in avanti i manifesti di propaganda elettorale possono essere esposti solo all'interno degli appositi spazi allestiti in ogni Comune, e solo nello spazio assegnato specificamente al partito, Movimento o lista. Tali superfici non possono essere cedute né scambiate.
 - Le sopra citate superfici non vengono più estratte con un apposito sorteggio ma sono assegnate in base al sorteggio effettuato dalle Commissioni Mandamentali per individuare l'ordine con cui i candidati alla carica di Sindaco e i simboli di lista appariranno sulla scheda (cioè nei Comuni superiori ai 15mila abitanti; in quelli inferiori la Comm. Mandamentale effettua il sorteggio per i soli candidati Sindaci).
 - Si ricorda che non esistono più spazi per la cosiddetta "propaganda indiretta".
 - A partire dal 30mo giorno antecedente la data delle elezioni la propaganda che sino a tale data era consentita, è severamente vietata (si veda l'annotazione a riguardo nello spazio a pagina 2 del presente scadenziario).
- c) Il **formato delle schede elettorali** sarà il seguente:
- Nei Comuni superiori a 15.000 abitanti le schede riporteranno i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco all'interno di un rettangolo posto sopra i contrassegni delle liste collegate.
 - Nei Comuni inferiori i rettangoli conterranno ciascuno il nominativo di un candidato Sindaco più il contrassegno della lista collegata e le righe per l'espressione dei voti di preferenza.
 - Per le elezioni amministrative comunali il colore delle schede elettorali è azzurro per i Comuni inferiori ai 15mila abitanti. Il colore è blu per quelli superiori.
- d) Nulla impedisce ai presentatori delle liste e/o ai candidati di assistere alle operazioni di sorteggio, di designare i rappresentanti di lista ai seggi e di dichiarare il collegamento con il candidato Sindaco.
- e) Si ricorda infine che, come già da alcuni anni, **non sono previste agevolazioni postali**.